

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita la Società a responsabilità limitata denominata:

"DOJO YOHKOH Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata", in breve **"Dojo Yokkoh S.S.D. a r.l."**

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Cornaredo.

2. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante per dichiarazione fatta dai Soci medesimi.

Art. 3 - Oggetto

1. La società svolge attività ricreative nei settori sport, cultura, ambiente, ricreazione.

La persona umana è il soggetto ed il fine ultimo della società, con un particolare riguardo verso i più giovani e la società s'impegna affinché tutti possano vivere l'esperienza sportiva, attraverso la diffusione e la pratica sia didattica sia di propaganda dello sport in genere.

2. La società non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.

3. La società ha per oggetto principale l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive ed in particolare:

- promuovere e sviluppare la pratica dell'attività sportiva dilettantistica, in particolare connessa con le arti marziali, gli sport da combattimento e la cultura fisica intesa come sviluppo morale e mezzo di formazione psico-fisica;
- promuovere e divulgare la cultura Giapponese e le sue forme d'arte e d'espressione;
- gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni, eventi, stage ed iniziative di carattere sportivo;
- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive di ogni genere;
- organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte degli iscritti;
- pubblicare periodici (con l'esclusione dei quotidiani) e notiziari riguardanti le attività, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi, materiale pubblicitario e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- realizzare, utilizzare o implementare siti Internet o strumenti multimediali affini, con lo scopo di divulgare materiale informativo e culturale riconducibile all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

4. La società richiederà l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi del

CONI, per il tramite di Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento delle attività sportive amatoriali non agonistiche e/o ricreative; la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali.

6. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

- compiere, in via non prevalente, ogni operazione strumentale di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico), che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

7. Ogni atleta iscritto alla società per qualunque corso e/o disciplina dovrà essere regolarmente affiliato alla Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva di riferimento al quale la società stessa deciderà di affiliarsi per l'anno in corso.

Art. 4 – Durata

1. La durata della Società è illimitata e la stessa potrà essere sciolta nei casi previsti dalla legge.

Art. 5 – Capitale

1. Il capitale sociale ammonta a euro 10.000 (diecimila) e potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 6 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Gli organi di controllo e di revisione legale dei conti;
- il Consiglio Tecnico Direttivo;

Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine puo' essere prorogato a sei mesi nei casi previsti dall'art. 2364 ultimo comma c.c..

3. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

4. Le assemblee dovranno essere convocate dagli Amministratori con raccomandata spedita ai Soci presso l'ultimo domicilio comunicato alla societa' almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della societa' (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla societa' dal socio). Nella lettera devono essere indicati il luogo la data e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

5. Anche senza nessuna formalita' di convocazione sara' comunque valida ed efficace qualsiasi Assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale

Art. 8 - Partecipazione all'Assemblea – Deleghe

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni quota del capitale sociale.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea, puo' farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.

3. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'Assemblea. Il Presidente e' assistito da un segretario; l'assistenza del segretario non e' necessaria, quando il verbale, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, e' redatto da un notaio.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se e' regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalita' della discussione.

Art. 9 - Attribuzione dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- approvare la relazione dell'organo amministrativo sull'attivita' dell'anno sociale trascorso;
- eleggere, scegliere i componenti del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico nonché i componenti degli organi di controllo e di revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo;
- decidere su tutte le questioni che l'organo amministrativo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai Soci.

2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento della Societa';
- decidere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-

Delega

Luca Aree Anet
Boris Pavlov Ros Gula

cazione dei diritti dei Soci.

Art. 10 - Approvazione delle delibere Assembleari

1. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino il 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 11 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della Società, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 12 - Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a quattro membri o da un Amministratore Unico. L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea che ne determinerà la forma e la durata in carica, e può essere rieletto.

2. L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte di organi del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o degli enti di promozione sportiva. L'organo amministrativo che contravviene al divieto previsto dal presente articolo, decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati Amministratori coloro i quali ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli Amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

4. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio qualora la Società abbia nominato un Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente uno o più vicepresidenti, o un Amministratore delegato. Tra essi dovrà essere nominato il Dirigente responsabile che sostituirà il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, con potere di firma degli atti federali.

5. L'organo amministrativo si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia, ogni volta che lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere qualora la Società abbia nominato un Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Organo di Controllo.

6. La convocazione e' fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo se nominati, in caso di urgenza puo' essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della societa' (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla societa').

7. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, nonche' il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Attribuzioni dell'organo amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e' investito, con i soli limiti di cui infra, dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', senza eccezione di sorta, ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha quindi fra l'altro la facolta' di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilita'; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, fare mutui con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli Istituti di credito fondiario convenendo garanzie ipotecarie, prestare fidejussioni a favore di terzi; sottoscrivere, girare, accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potra' altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti od uffici pubblici tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attivita' commerciali, purché siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

3. È comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali i seguenti atti: costituzione o disposizione di diritti reali immobiliari (compravendite, costituzioni di ipoteche, di servitu', di usufrutto e così via), stipulazione di mutui attivi o passivi.

4. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. Il Consiglio determinera', sentito all'occorrenza il parere dei Sindaci effettivi, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali.

5. I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennita' per la cessazione del rapporto.

6. Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costi-

tutti verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'art. 10, comma 6 lett. c) del D.Lgs n. 460/1997.

7. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 14 – Consiglio Tecnico Direttivo

1. Il Consiglio Tecnico Direttivo e' l'organo tecnico composto da tutti i Maestri, Istruttori e/o insegnanti in forza alla Società Sportiva e che a vario titolo tengono corsi sportivi in nome e per conto della Società';

2. Il C.T.D. e' presieduto da un Direttore Tecnico nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Direttore Tecnico ha il compito di presiedere le riunioni del C.T.D., dandone gli indirizzi e stabilendo il planning dei corsi ad inizio di ogni anno sportivo, attribuendo ad ogni membro del Consiglio Tecnico Direttivo un ruolo operativo all'interno della Società'.

3. Il C.T.D. ha il potere di valutare provvedimenti anche di carattere disciplinare per comportamenti tenuti dai singoli iscritti alle varie discipline sportive. Ha inoltre il compito di stabilire le modalità e il luogo di effettuazione degli esami per i passaggi di grado. Ogni decisione presa dal C.T.D. dovrà essere avallata dal Direttore Tecnico.

4. Il Direttore Tecnico ha il potere di stabilire la composizione del C.T.D. ad inizio di ogni anno sportivo, decidendo di volta in volta secondo le esigenze specifiche della società e stabilendo ad inizio di ogni anno sportivo il numero e la tipologia dei corsi necessari al corretto funzionamento della società, ivi compresa la loro durata, ubicazione, composizione e il planning di riferimento.

5. Ogni membro del C.T.D. potrà essere rimosso dal proprio incarico su decisione del Direttore Tecnico, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente per fatti o comportamenti che siano lesivi del buon nome della società o contrari agli scopi sociali.

Art. 15 - Cessione quote sociali

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, se non con il consenso di tutti i soci. Il trasferimento delle quote e' ammesso unicamente *mortis causa*.

2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente si precisa a tal fine che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compresi, in via esemplificativa, il conferimento in società e la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione

e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.

In conseguenza di detto divieto, spetta ai soci il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2469 comma 2 c.c..

3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Art. 16 - Bilancio ed utili

1. L'esercizio finanziario ha durata di un anno, ed ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione dell'inventario e, nei termini e con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

4. L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3.

È tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione ai soci, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 - Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla legge o quando i soci lo ritengano opportuno, la società nomina l'organo di controllo, composto da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. In ogni caso, all'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

1. In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo ai sensi di legge o comunque qualora lo decidano i soci, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, oppure, ove imposto dalla legge o scelto dai soci, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

2. L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto costitutivo, ma non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione in corso.

Art. 19 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovrà

essere rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale decide in via rituale secondo diritto.

2. Il presente articolo e' vincolante per la societa' e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della controversia.

3. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalita' sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.

4. Le controversie in materia sportiva non definibili dal Consiglio Tecnico Direttivo ai sensi dei precedenti articoli saranno rimesse alla Commissione Conciliativa prevista dai regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.

Art. 20 - Scioglimento e disposizioni generali

1. Nel caso di scioglimento della Societa' l'Assemblea fissa le modalita' della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

2. Addivenendosi allo scioglimento della societa', da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla societa' dovra' essere devoluto ad altre Societa' o Associazioni Sportive aventi finalita' analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

